



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CAP 38066 – tel. 0464/573888

Mail: patrimonio@comune.rivadelgarda.tn.it

PEC: patrimonio@pec.comune.rivadelgarda.tn.it

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Pratica GRAASCC001

AVVISO DI ASTA PUBBLICA

PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI AD USO COMMERCIALE SITI IN PIAZZA GARIBALDI 4 A RIVA DEL GARDA AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE “PALAZZO SALVADORI” – P.ED. 208/1 SUB. 1 C.C. RIVA – **UNITA' 1**

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEL PATRIMONIO E QUALITÀ URBANA

in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale di data 21/03/2023 n. 550, esecutiva e della propria determinazione n. 127 di data 29/03/2023

RENDE NOTO

che il giorno **17 maggio 2023 ad ore 9:00 presso la Sala Riunioni della sede municipale a Riva del Garda in Piazza Tre Novembre 5**, si terrà in seduta aperta al pubblico, ai sensi degli articoli 19 e 39 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm., un'asta pubblica per l'affidamento del contratto di concessione dei locali ad uso commerciale di proprietà comunale siti in Piazza Garibaldi 4 a Riva del Garda al piano terra dell'immobile denominato “Palazzo Salvadori” e individuati catastalmente con il subalterno 1 della p.ed. 208/1 C.C. Riva.

1. DISCIPLINA DI GARA

L'affidamento del contratto di concessione avviene tramite asta pubblica disciplinata dall'articolo 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 “Legge sui contratti e sui beni provinciali” e dall'articolo 10 del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg e, per quanto applicabili alla presente fattispecie, dalla L.P. n. 2/2016 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

Il presente avviso d'asta contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Riva del Garda, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'asta pubblica in oggetto.

2. OGGETTO, DURATA E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'asta pubblica ha per oggetto l'individuazione del concessionario al quale affidare in concessione i locali ad uso commerciale siti al piano terra dell'immobile denominato "Palazzo Salvadori" in Riva del Garda in Piazza Garibaldi 4, come di seguito descritti:

Dati e categoria catastale: p.ed. 208/1 sub. 1 C.C. Riva – piano terra - foglio 28 - categoria C/1 – classe 7 – consistenza mq. 146, superficie mq. 166 - iscrizione in P.T. 91 II - valore di rendita pari ad € 3.189,53.

Descrizione e superficie dell'unità immobiliare

Trattasi di locali aventi destinazione commerciale, posti a piano terra dell'immobile denominato "Palazzo Salvadori", aventi una superficie complessiva di netti 186,00 metri quadrati e costituiti da due sale-ristorante e bar con affaccio su Piazza Garibaldi – Via Maffei, cucina, disbrigo, ripostiglio, dispensa, servizi igienici, locale spogliatoio dipendenti e relativi servizi igienici, il tutto come da planimetria generale allegata allo schema di contratto di concessione, allegato A) del presente avviso.

L'immobile "Palazzo Salvadori" - p.ed. 208/1 C.C. Riva è stato riconosciuto e dichiarato con relativa trascrizione tavolare "d'importante interesse storico-artistico" a sensi della Legge 1/06/1939 n. 1089 (ora D.Lgs. 29/10/1999 n. 490 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), assumendo ad ogni effetto di legge, natura di demanio comunale a sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 del Codice Civile.

L'unità immobiliare ricade nella classe energetica D – EP classe = 37,97 kWh/mc./a come risultante da attestato di prestazione energetica redatto dal geom. Matteo Omezzoli di data 30.12.2022 n. AA01064-79, depositato presso l'Area Patrimonio e Qualità Urbana ed allegato allo schema di concessione, allegato A) al presente avviso.

I locali vengono concessi senza arredamento, che verrà posto ad esclusive spese a carico del concessionario, senza pretese e diritti di rivalsa nei confronti del Comune.

La concessione non comprende la disponibilità di area pubblica esterna ad uso plateatico, la quale eventualmente dovrà essere oggetto di istanza da parte del Concessionario e riconosciuta con separato provvedimento di autorizzazione secondo la vigente regolamentazione in materia di occupazione di suolo pubblico.

DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

I suddetti locali sono attualmente destinati all'esercizio dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico– tipologie A1 e A3 (pasti tradizionali e pizze con appositi forni di cottura) e tipologia B1 (bevande alcoliche e analcoliche) di cui all'articolo 2 della Legge Provinciale 14.07.2000 n. 9. I locali sono riconosciuti in concessione esclusivamente per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, destinazione che dovrà essere mantenuta per l'intera durata della concessione.

E' ammessa la variazione della tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande secondo la classificazione di cui al **comma 1 lettere a) e b)** del citato articolo 2 della L.P. n. 9/2000, da indicare in caso di aggiudicazione nella segnalazione certificata di inizio attività – SCIA di cui all'art. 7 della medesima legge, da presentare al competente ufficio con modalità telematica tramite il SUAP – Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Riva del Garda. Gli offerenti che intendono svolgere nei locali una tipologia diversa di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande rispetto a quella attuale, come ammesso dal presente avviso, sono tenuti a verificare personalmente e preventivamente i requisiti particolari richiesti dalla normativa vigente.

L'offerente deve espressamente dichiarare, nella domanda di partecipazione all'asta, l'attività che verrà insediata nei locali, rientrante nella tipologia di esercizio "somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico" di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b) della L.P. n. 9/2000, indicando il codice Ateco al sesto livello che identifica l'attività economica sulla base della classificazione approvata dall'ISTAT. I codici Ateco in vigore possono essere consultati sul sito ISTAT, in base al codice, alla tipologia di attività, o a una parola chiave.

In relazione alle funzioni pubbliche nei servizi culturali che interessano l'immobile denominato "Palazzo Lutti-Salvadori" a seguito del completamento dei lavori di consolidamento e restauro, all'interno dell'immobile è preclusa ogni attività che mediante rumori, esalazioni, scuotimenti e simili propagazioni, rechino molestia o disturbo alle attività comunali.

E' VIETATA la collocazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931.

Non saranno ammesse proposte che prevedano una destinazione d'uso del locale non compatibile con quella specificamente indicata nel presente paragrafo. Potranno essere in ogni caso escluse, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, le proposte di attività che presentino problematiche di ordine pubblico e che non siano consone al decoro, al prestigio e all'immagine dell'Ente e/o contrarie ai principi della Costituzione e dello Statuto comunale.

DISPONIBILITA' LOCALI

In ragione delle tempistiche necessarie per la riconsegna e ripristino dell'unità immobiliare da parte del concessionario uscente, la consegna dei locali al soggetto che si aggiudicherà l'asta avverrà entro 60 giorni dalla scadenza del rapporto concessorio in essere stabilita al 30/09/2023.

DURATA E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il contratto di concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei locali e scadenza il 31 ottobre 2032, fatte salve le ipotesi di recesso e di risoluzione anticipata previste nello schema di contratto. La data di scadenza stabilita opera di pieno diritto, senza necessità di preavviso alcuno e/o disdetta, pertanto il rapporto concessorio alla scadenza di cui sopra s'intenderà cessato senza che siano necessari ulteriori atti e senza che il Concessionario possa invocare usi e consuetudini per continuare nel godimento della concessione.

Alla scadenza del contratto, nel caso in cui il Comune di Riva del Garda intenda procedere ad una nuova concessione o altro, il concessionario uscente non godrà di alcun diritto di prelazione.

Al Concessionario sarà consentito recedere dal contratto a partire dal terzo anno del rapporto contrattuale previo preavviso da darsi tramite PEC almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, salvo che ricorrano gravi motivi, da comunicarsi con le medesime modalità.

Secondo la vigente legislazione il canone di concessione non è soggetto ad IVA trattandosi di attività esclusa dal campo di applicazione del tributo per carenza, in capo al Comune concedente, del requisito soggettivo dell'esercizio di impresa come definito dall'articolo 4 del D.P.R. n. 633/72 (cfr. circolare n. 36/1989 e cfr. circolare n. 8-478013/1993, par. 5). Detto canone andrà corrisposto in rate trimestrali anticipate.

Le restanti condizioni contrattuali della concessione dei locali sono contenute nello schema di contratto, corredato della planimetria rappresentativa l'unità immobiliare, che costituisce l'allegato A al presente avviso.

Essendo in corso contestualmente alla presente asta pubblica, separata procedura di gara per l'affidamento in concessione dell'unità immobiliare catastalmente individuata dalla p.ed. 208/1 sub. 14 C.C. Riva sita in Piazza Garibaldi 6 (**Unità 2 - attuale Ristorante Mediterraneo**) destinato alla

medesima attività commerciale, è stabilito che l'affidamento non potrà avvenire al medesimo soggetto né a soggetti collegati e/o controllati, indipendente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa a sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Coloro che intendessero concorrere ad entrambe le gare indette per l'affidamento in concessione delle unità immobiliari “Unità 1 – attuale Ristorante Commercio” e “Unità 2 – attuale ristorante Mediterraneo” dovranno dichiarare nella documentazione allegata all'offerta, di aver presentato offerta per entrambe le gare, specificando da subito il locale prescelto nel caso risultassero migliori offerenti in entrambe le procedure.

LAVORI DI PERSONALIZZAZIONE

L'offerente potrà provvedere ad effettuare eventuali lavori di personalizzazione dei locali in ragione dell'attività che vi verrà insediata, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale proprietaria, sostenendo direttamente i costi degli interventi senza diritto alcuno di rivalsa e con rinuncia ad esigere, anche al termine della concessione, qualsivoglia indennizzo di miglioria.

Per interventi relativi a modifiche, adeguamenti, addizioni e migliorie si rinvia comunque alle disposizioni contenute all'art. 8 dello schema di contratto di concessione – allegato A.

3. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Per essere ammessi alla procedura di gara, i soggetti interessati devono effettuare - a loro spese - un sopralluogo presso i locali, **entro il giorno 4/05/2023**, accompagnati da personale incaricato dall'Amministrazione che rilascia apposita certificazione attestante l'avvenuta visita del luogo da inserire nella busta “documentazione amministrativa”.

La mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Per effettuare il sopralluogo è necessario presentare all'Area Patrimonio e Qualità Urbana del Comune di Riva del Garda a mezzo PEC all'indirizzo patrimonio@pec.comune.rivadelgarda.tn.it **entro e non oltre il giorno 20/04/2023**, apposita RICHIESTA SCRITTA (allegato C – modulo richiesta sopralluogo) sottoscritta in caso di società dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona autorizzata ad impegnare validamente l'Impresa, riportante le generalità del soggetto incaricato ad effettuare il sopralluogo e un recapito telefonico, mail e PEC per la successiva convocazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale, dal procuratore o dal direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

4. IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Con perizia di stima prot. n. 11584 di data 20/03/2023 a firma del tecnico geom. Fabio Depentori dell'U.O. Patrimonio e Provveditorato, asseverata avanti il Giudice di Pace di Riva del Garda il 23/03/2023, il canone annuo a base d'asta per la concessione dei locali è stato determinato in **euro 30.000,00** (trentamila/00).

La gara sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato la miglior offerta economica ai sensi dell'articolo 18 comma 13 della L.P. 23/1990, intendendosi il massimo rialzo percentuale da applicare al suddetto canone a base d'asta. Non sono ammesse offerte in ribasso o uguali al suddetto importo annuo a base d'asta e non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte condizionate.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, congrua e conforme ai propri obiettivi ed agli atti di gara, fermo restando che la presente procedura si conclude con l'aggiudicazione e che il vincolo negoziale sorge con la stipula del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all'asta pubblica di cui al presente avviso le imprese individuali, società commerciali, società cooperative e loro consorzi, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande a sensi articolo 5 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9 s.m. secondo quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, dall'articolo 11 e 92 del R.D. 18.06.1931 n.773 (T.U.L.P.S.), che non si trovino nelle cause di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e sm. (normativa antimafia) e per le quali non sussistano "motivi di esclusione" previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

NON SONO AMMESSI a partecipare all'asta pubblica e a presentare offerta:

- le persone fisiche;
- i raggruppamenti temporanei tra i soggetti ammessi a partecipare alla gara;
- gli Amministratori ed i dipendenti del Comune di Riva del Garda;
- i parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, il coniuge e il convivente more uxorio di Amministratori o dipendenti del Comune di Riva del Garda
- soggetti che versano in situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione comunale (con esclusione delle sanzioni conseguenti a violazioni del Codice della strada).

NON E' CONSENTITO nell'ambito della presente gara l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dal D.lgs. 50/2016.

I requisiti professionali di cui al comma 6 dell'articolo 71 del D.lgs. 59/2010 previsti dal presente avviso possono essere posseduti in capo al Preposto nominato per condurre il pubblico esercizio presso l'unità immobiliare individuata dal subalterno 1 della p.ed. 208/1 C.C. Riva.

E' vietata la presentazione di offerta da parte di soggetti tra loro collegati o controllati indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione, anche familiare, comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

A tale scopo, i partecipanti all'asta dovranno dichiarare :

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile rispetto ad altro soggetto partecipante alla medesima gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione, comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- che l'impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA:

1. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della provincia ove ha sede

l'impresa/società per il tipo di attività di somministrazione di alimenti e bevande; solo per l'impresa individuale tale requisito può essere documentato anche con l'avvenuta presentazione, prima della data di scadenza del presente avviso, della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A della provincia ove ha sede la ditta;

2. possesso in capo al legale rappresentante o titolare ditta individuale o, in alternativa, all'eventuale preposto all'attività, di uno dei requisiti specifici professionali per lo svolgimento dell'attività di esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande previsti dal 6° comma dell'articolo 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59:
 - aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti fra quelli istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza sociale;
 - essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
 - essere stato iscritto nel Registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, o aver superato con esito positivo l'apposito esame.
3. il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 commi 1,2,3,4, e 5 del D.LGS. 26 marzo 2010 n. 59 .
4. esenzione delle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall'art. 11 del T.U. Leggi P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
5. l'inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione" o di un tentativo di infiltrazione di cui all'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto nei confronti del legale rappresentante, titolare dell'impresa individuale, preposto e per tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

N.B.:

In caso di nomina di preposto : i requisiti professionali e morali di cui ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) **devono essere posseduti in capo al preposto**, che li dichiara direttamente (modello dichiarazione allegato B2).

*** Per le società:** i requisiti morali e l'inesistenza di divieti di cui alla normativa antimafia di cui al punto 3), 4) 5) devono essere posseduti oltre che dal legale rappresentante e dal preposto se nominato, **da tutti i soggetti individuati all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016**. In caso il legale rappresentante non abbia diretta conoscenza rispetto agli altri soggetti della società devono essere dichiarati da ciascun soggetto con autocertificazione (modello dichiarazione allegato B1).

6. INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016

L'impresa partecipante all'asta deve dichiarare l'inesistenza dei "motivi di esclusione" di cui alle sopra citate norme OPPURE dichiarare la posizione, per tutti i soggetti indicati dalle stesse norme, relativamente a ciascuna di tali cause di esclusione.

Si precisa che i soggetti rilevanti ai fini dell'accertamento dell'insussistenza dei motivi di esclusione riferiti a sentenze di CONDANNA passata in giudicato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi art. 444 c.p.p. per i reati indicati al comma 1 articolo 80 D. Lgs. 50/2016, sono i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 80:

- titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa individuale;
- ciascuno dei soci o del direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo
- soci accomandatari o del direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
- membri del Consiglio di amministrazione se sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione, o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di altro tipo di società o Consorzi.
- soggetti tra quelli sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Ai sensi del medesimo comma l'Impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- dai procuratori che rappresentino l'impresa nell'asta.

L'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato o quando è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB. In ogni caso l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo deve sussistere per tutte le persone indicate nell'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Nel caso di persone cessate dalla carica nell'anno precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di asta vanno indicati i nominativi di dette persone cessate e va resa la dichiarazione che per le stesse non sussistono le condanne penali di cui al comma 1 art. 80, D.Lgs.50/2016 o indicate le eventuali condanne. Nei casi previsti dall'articolo 80 comma 7 del D.Lgs.50/2016 dichiarare se l'impresa ha adottato misure per dimostrare la propria affidabilità o se non ha adottato alcuna misura.

Il legale rappresentante a sensi art. 47 D.P.R. 445/2000 dichiara se sono a sua diretta conoscenza l'insussistenza dei motivi di esclusione comma 1 e 2 articolo 80 D.lgs.50/2016 anche per altri soggetti della società o le condanne riportate dai medesimi, indicandone il nominativo del soggetto interessato e tutte le risultanze dei rispettivi casellari giudiziali comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione. Oppure dichiara di non avere diretta conoscenza e tali situazione debbono essere dichiarate mediante auto certificazione dai singoli soggetti interessati.

7. che l'impresa non ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di pagamento relativi ad imposte e tasse o contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (comma 4 articolo 80 D.lgs.50/2016); vanno indicate le posizioni INPS e INAIL e Agenzia delle Entrate competente.

8. che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente;
9. che l'impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità e di non essersi trovata in nessuna delle situazioni indicate al comma 5 lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e) articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
10. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale (***vedi nota n. 1 in calce al paragrafo 5**), o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs.50/2016.
11. che non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 del comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
13. di non essersi trovata nella situazione indicata dal comma 5 lettera l dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 per la quale vanno esclusi i soggetti che sono stati vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 Codice Penale, aggravati a sensi articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991 n. 203 e non hanno denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;
14. di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 o di non essere soggetto a tali obblighi e indicazione del numero dei dipendenti;
15. per quanto previsto al comma 5 lettera m) articolo 80 D. Lgs. 50/2016, di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile rispetto ad altro soggetto partecipante alla medesima gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione, comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente;
16. di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione ex Legge 18.10.2001 n. 383 (art. 1 bis) oppure di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione a sensi legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
17. che l'impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);
18. di non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m. ossia che nei tre anni precedenti alla data dell'avviso di asta non ha conferito incarichi a soggetti già dipendenti delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del medesimo decreto legislativo che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche amministrazioni e l'impresa sia stata destinataria dell'attività della Pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
19. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione – lettera g art. 80 Codice Appalti;

20. di aver presentato offerta anche nella gara indetta dal Comune di Riva del Garda per l'affidamento in concessione dell'unità immobiliare sita in Piazza Garibaldi 6 – p.ed. 208/1 sub. 14 C.C. Riva – **Unità 2 attuale ristorante Mediterraneo** e di dichiarare fin d'ora, in caso risultasse miglior offerente in entrambe le gare, di optare per l'aggiudicazione dell'unità immobiliare _____ (scegliere **Unità 1** attuale Commercio/**Unità 2** attuale Mediterraneo);

ULTERIORI DICHIARAZIONI :

- di aver preso visione della planimetria che evidenzia la consistenza e gli spazi dei locali oggetto della presente asta pubblica, essersi recato sul posto ove sono ubicati, di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali che posso influire sull'attività commerciale;
- di aver preso visione dello schema di contratto ed allegati e di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l'offerta che viene effettuata e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello schema del contratto e nell'avviso di asta pubblica;
- di aver costituito la cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta secondo quanto previsto dal paragrafo 7. dell'avviso di gara (è obbligatorio allegare ricevuta di versamento comprovante la costituzione della stessa);

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti di partecipazione richiesti, determina l'esclusione dalla gara. Il Comune procederà alla verifica delle dichiarazioni rese a sensi del presente **paragrafo 5** per il possesso dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario. L'eventuale riscontro di non veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti per la partecipazione è causa di decadenza dall'aggiudicazione salve eventuali responsabilità penali a carico del dichiarante.

***PER LE DITTE IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE**

NOTA N. 1: al punto 10. paragrafo n. 5 che precede, per ulteriori dichiarazione .

In caso di Imprese in concordato preventivo con continuità aziendale a norma articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m. la dichiarazione di cui al punto 10 deve essere integrata con la dichiarazione di seguito indicata:

a) di aver depositato il ricorso di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 del R.D. 16 marzo 1942, N. 267 e s.m. e di essere stato autorizzato alla partecipazione di procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____ con autorizzazione n. _____ di data _____ e per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese:

N.B. Alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere allegati i documenti di cui ai successivi punti da b1 a b4. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di produrre tale documentazione la stessa è ammessa alla gara; in tal caso la documentazione in parola è richiesta in esito alla aggiudicazione e deve essere prodotta entro il termine espressamente fissato dall'Amministrazione (non superiore a giorni 20) sotto pena di annullamento della disposta aggiudicazione.

Oppure:

b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 del R.D. 16 marzo 1942, N. 267 e s.m. e giusto decreto del Tribunale di data _____ n. _____ e per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.

Alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, vanno allegati i seguenti documenti:

b1: relazione dei un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 lettera d) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m. che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

b2: dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che in qualità di impresa ausiliaria mette a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse e i requisiti di capacità

finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento del contratto e può subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al contratto;

b3: dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico in qualità di impresa ausiliaria : 1) attesta l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento del contratto; 2) si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso che questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione del contratto; 3) attesta che l'Impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziata;

b4: originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata della concessione e a subentrare allo stesso in caso di fallimento .

RIFERIMENTI NORMATIVI:

ARTICOLO 80 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 (Motivi di esclusione)

1. *Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:*
 - a) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*
 - b) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*
 - b-bis) *false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*
 - c) *frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*
 - d) *delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*
 - e) *delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;*
 - f) *sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*
 - g) *ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.*
2. *Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*
3. *L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si*

tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
 - c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi

- dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 71 DEL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di

intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
 6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: [\(42\)](#)
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; [\(43\)](#)
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. [\(44\)](#)

ATTENZIONE

- Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti di partecipazione richiesti, determina l'esclusione dalla gara.
- I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (salvo che non partecipino in proprio), per quali consorziati il consorzio concorre e il possesso dei suddetti requisiti da parte sia del Consorzio che da tutte le imprese per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara. I consorziati non possono partecipare alla medesima gara, in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione dalla gara sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

6. TERMINI E MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTA

Per partecipare alla gara i soggetti interessati devono far pervenire esclusivamente all'**Ufficio Protocollo** del Comune di Riva del Garda sito in Piazza III Novembre, 5 – 38066 in Riva del Garda, 2° piano intermedio – **entro le ore 12:00 del giorno 12/05/2023**, a pena di esclusione per inosservanza del termine, un Plico controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato, sul quale all'esterno oltre al nominativo e all'indirizzo del mittente dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta:

Asta pubblica del giorno 17/05/2023 per concessione locali uso commerciale Palazzo Salvadori p.ed. 208/1 sub. 1 C.C. Riva – Unità 1.

Il PLICO dovrà essere recapitato, esclusivamente nei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale;
- b) mediante plico analogo inoltrato da corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30), che rilascerà apposita ricevuta.

Prova dell'avvenuto recapito è data esclusivamente dal timbro apposto dall'ufficio Protocollo dell'Ente. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

Non sono ammesse alla gara le Imprese i cui plichi pervengono all'Amministrazione Comunale dopo la scadenza del termine sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non sono prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengono all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Si precisa che secondo il disposto della determinazione AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce motivo di esclusione dalla gara *“la mancata indicazione sul plico del riferimento alla gara o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica nel caso comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara”*.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione. Il vincolo negoziale si perfeziona solo con la stipulazione del relativo contratto.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

Il plico di cui al punto precedente dovrà contenere **a pena di esclusione** n. 2 buste sigillate (con nastro adesivo) ciascuna controfirmata sui lembi di chiusura per garantirne l'integrità e riportanti le seguenti diciture:

Busta A – Documentazione Amministrativa

Busta B – Offerta Economica

I contenuti delle buste A e B sono di seguito specificati:

Busta A – Documentazione Amministrativa – va inserito quanto segue:

- **una o più dichiarazioni, in carta libera**, rese in conformità al disposto di cui agli articoli 46 e 47, 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, inerenti il possesso dei requisiti

richiesti dal presente avviso al precedente **paragrafo 5)**, sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa individuale o da procuratore speciale nominato con procura speciale notarile e munito di ogni più ampio potere per la partecipazione alla presente asta pubblica, per formulare l'offerta impegnando validamente la ditta/società e per sottoscrivere il contratto di concessione dei locali (**modello dichiarazione Allegato B**); qualora nominato, dichiarazione del PREPOSTO (**modello dichiarazione B2**); solo PER LE SOCIETA' COMMERCIALI e solo nel caso le dichiarazioni non siano rese dal legale rappresentante, le dichiarazioni dei soggetti diversi dal legale rappresentante con cariche sociali indicati al comma 3 art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e per cause di esclusione indicate all'articolo 80 comma 1 e 3 D.Lgs.50/2016, (**modello dichiarazione B1**);

- attestazione di avvenuto sopralluogo presso i locali, rilasciata dal Tecnico dell'U.O. Patrimonio e Provveditorato del Comune di Riva del Garda;
- **copie fotostatiche del documento di identità, in corso di validità del soggetto o dei soggetti** che sottoscrive o sottoscrivono le suddette dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (modulistica allegata sub B – B1 – B2)
- ricevuta del versamento della **cauzione provvisoria per l'importo di euro 5.400,00**, pari al 2% dell'importo complessivo del contratto a base di gara (calcolato sulla base di 9 anni) a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi mediante il sistema dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni PagoPA accedendo al link dedicato ai versamenti spontanei <https://mypay.provincia.tn.it/pa/public/riciestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=ASTEP>, e seguendo le indicazioni ivi contenute. La cauzione provvisoria garantisce la mancata sottoscrizione del contratto nei termini stabiliti dall'Amministrazione per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Alle ditte partecipanti presenti allo svolgimento della gara che non risulteranno aggiudicatarie, la cauzione provvisoria verrà restituita senza interessi ad aggiudicazione avvenuta. La costituzione della cauzione per un importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando oppure la mancata costituzione della cauzione entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive della busta "documentazione amministrativa" (ivi compresa la mancata sottoscrizione), il Presidente di gara disporrà il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ossia richiede al concorrente, entro il termine stabilito in sede di gara e comunicato tramite PEC, pena l'esclusione dalla procedura di asta pubblica, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016 il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Busta B – Offerta Economica – deve contenere, a pena di esclusione, solo l'offerta:

L'offerta deve essere redatta esclusivamente mediante compilazione dell'allegato modello D, resa legale mediante apposizione del bollo di Euro 16,00, dev'essere datata e riportare la firma della persona autorizzata ad impegnare l'impresa offerente in calce, sia esso legale rappresentante o titolare di impresa individuale o procuratore.

La stessa deve contenere l'indicazione di nome e cognome, dati anagrafici del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante dell'impresa o procuratore speciale munito del potere di impegnare contrattualmente la stessa, la qualità nella quale sottoscrive, denominazione, sede legale e codice fiscale e P.IVA della Ditta offerente. L'offerta va formulata indicando la percentuale che si

intende offrire (sia in cifre che in lettere) in aumento sull'importo del canone annuo a base d'asta indicato nel presente avviso.

Si precisa che l'offerta, a pena di esclusione, non può essere plurima, condizionata, uguale o in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta. La mancata sottoscrizione dell'offerta costituisce motivo di esclusione.

L'indicazione della percentuale offerta in aumento deve essere espressa utilizzando al massimo due decimali (gli eventuali ulteriori decimali indicati non saranno considerati e non si farà alcun arrotondamento).

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e la percentuale indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere. L'offerta non dovrà presentare cancellature o abrasioni.

8. MODALITA' SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si terrà in seduta aperta al pubblico nella Sala Riunioni della sede municipale in Riva del Garda piazza Tre Novembre 5, nel giorno ed ora stabiliti nel presente avviso.

Possono interloquire in gara solo i soggetti autorizzati a impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente.

Le convocazioni delle eventuali successive sedute di gara saranno comunicate a tutti i concorrenti tramite posta certificata (PEC). Sarà in ogni caso data notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Amministrazione comunale.

Il Presidente di gara, con l'assistenza dell'Ufficiale rogante e di due testimoni, aperta la seduta verificherà:

- la regolarità della pubblicazione dell'avviso di asta pubblica;
- l'integrità e la tempestività dei plichi pervenuti;
- procederà all'apertura dei plichi stessi e alla verifica che all'interno di ciascuno siano presenti due buste, entrambe chiuse e sigillate, con riportate le diciture rispettivamente “documentazione amministrativa” e “offerta economica” come previsto dall'avviso, attribuendo a ciascuno plico un numero progressivo che verrà riportato anche sulle buste in esso contenute. Procede all'ammissione alla fase successiva o all'eventuale esclusione nei casi previsti;
- procederà per ciascun plico all'apertura della busta A) riportante la dicitura “documentazione amministrativa” e alla verifica della regolarità della documentazione secondo quanto stabilito nel presente avviso;
- in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, il Presidente di gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi. Nel caso in cui fosse presente nella stessa seduta il concorrente titolare della ditta individuale o il legale rappresentante o procuratore della società nei confronti dei quali è stata riscontrata qualche mancanza, incompletezza o irregolarità sanabile e gli stessi si rendano disponibili da subito ad integrarle o regolarizzarle, il Presidente di gara può disporre, nel rispetto della par condicio, la sospensione temporanea della seduta di gara per consentire in caso tale operazione;
- procederà per ciascuna delle ditte ammesse, all'apertura della busta B) riportante la dicitura “Offerta economica”, ed alla verifica della regolarità formale della stessa secondo quanto stabilito dall'avviso;
- verrà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria del contratto al concorrente che risulti aver offerto la percentuale in aumento più alta sull'importo a base d'asta indicato nel presente avviso, fatta salva la verifica da parte dell'Amministrazione comunale del possesso dei

- requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara di cui al successivo paragrafo 9;
- di seguito verrà stilata la graduatoria in ordine decrescente delle offerte valide pervenute.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, il Presidente può comunque disporre l'esclusione dalla gara del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte di presentazione della medesima e dell'offerta qualora facciano venir meno le condizioni di “par condicio” tra i partecipanti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.

L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto di concessione e pertanto la costituzione del rapporto negoziale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso. L'aggiudicatario rimane vincolato alla propria offerta per un tempo di giorni 180 dalla presentazione e comunque fino all'avvenuta stipula del contratto.

Si fa luogo ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione comunale.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che presentano offerte condizionate ovvero che sostituiscono, modificano o integrano le condizioni contrattuali nonché offerte incomplete e parziali.

Se l'offerta migliore è presentata in identica misura da più concorrenti, ferma restando la compatibilità delle attività economiche proposte rispetto alle attività ammesse dal presente avviso di asta pubblica, il Presidente della Commissione di gara procederà nella stessa adunanza all'estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione comunale potrà, motivatamente, decidere anche di non procedere all'aggiudicazione pur in presenza di offerte idonee – sia da un punto di vista economico che relativamente all'attività economica proposta – e ciò senza che i soggetti concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi e rimborsi.

9. VERIFICA REQUISITI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Il Comune di Riva del Garda procede nei confronti del soggetto aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dallo stesso in sede di gara, acquisendo d'ufficio la relativa documentazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.

L'aggiudicazione è definitiva a seguito dell'esito positivo della verifica da parte dell'Amministrazione Comunale del possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara in capo alla ditta aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione comunale potrà procedere ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione veritiera.

Il riscontro della mancanza di uno o più requisiti richiesti dal presente avviso in capo al soggetto aggiudicatario comporta la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria, e l'aggiudicazione del contratto al concorrente secondo classificato nella graduatoria definitiva delle offerte valide.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblico – amministrativa, con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, con spese contrattuali, comprese le imposte di bollo e di registro a carico del concessionario senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Conclusa, con esito positivo, la fase relativa alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara e accertato il possesso dei requisiti richiesti in capo all'aggiudicatario, ai fini della stipulazione del contratto, lo stesso sarà invitato alla presentazione della documentazione di seguito indicata, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali:

1. **CAUZIONE DEFINITIVA** pari a sei mensilità del canone annuo risultante dall'aggiudicazione, e valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, eventuale risarcimento di danni nonché ogni somma che il Comune dovesse sostenere per fatto del concessionario a causa di inadempimento, potrà essere costituita in uno dei seguenti modi:

- tramite deposito in contanti presso la Tesoreria comunale mediante il sistema dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni PagoPA, richiedendo al Comune l'emissione dell'avviso di pagamento PagoPA;
- tramite titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore del Comune;
- tramite fidejussione bancaria (in carta legale o resa legale) o polizza fideiussoria, unica ed in originale, rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza della Assicurazione (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale o da intermediari finanziari (Confidi e Società finanziarie) iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero di Economia e delle Finanze.

La cauzione definitiva deve essere redatta in conformità delle sotto indicate modalità:

- sottoscrizione in originale del soggetto fidejussore che deve essere formalizzata con autentica notarile della firma, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce all'atto di fideiussione o alla polizza fideiussoria oppure in alternativa, allegando all'atto di fideiussione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi articoli 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, attestante la qualità del soggetto che sottoscrive la polizza o la fideiussione e il suo potere di impegnare validamente l'Istituto Bancario o la Compagnia di Assicurazione o l'intermediario finanziario;
- espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale";
- espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - rinuncia espressa dell'Ente fidejubenente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2 del Codice Civile;
 - rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del Codice Civile
 - impegno al versamento dell'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione garantita, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta, entro il quindici giorni dalla stessa;
 - inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione da parte del debitore principale.

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengono posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione.

Lo svincolo della cauzione sarà effettuato dal Comune garantito, a concessione conclusa dopo l'avvenuta riconsegna dei locali e dopo la verifica dello stato di conservazione degli stessi in base al normale deperimento d'uso, nonché a seguito del ripristino degli stessi come stabilito all'art. 16 dello schema di contratto allegato al presente avviso.

2. **POLIZZE ASSICURATIVE** come meglio specificato all'articolo 9 dello schema di contratto di concessione – allegato sub lettera A del presente avviso;

3. **DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI** (relative a diritti di rogito, imposte di registrazione, bollo, ecc.) nell'importo e nel termine che verrà comunicato in seguito dall'Amministrazione Comunale in ragione della forma pubblico-amministrativa richiesta per la stipulazione del contratto;

A seguito della presentazione da parte dell'aggiudicatario medesimo della documentazione sopraindicata entro e non oltre i termini che verranno fissati dall'Amministrazione comunale, verrà stipulato il contratto di concessione con spese a carico dell'aggiudicatario, nessuna esclusa.

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, è a carico dell'aggiudicatario l'adempimento di tutte le pratiche amministrative ai fini dell'inizio dell'attività. L'aggiudicatario del contratto di concessione dovrà presentare con modalità telematica tramite il SUAP – Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Riva del Garda, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) come previsto dalla L.P. 9/2000 e s.m., per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico; ottenere le eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative o sanitarie obbligatorie, volturare i contratti relativi alle utenze presso i locali concessi.

Se l'aggiudicatario non sarà in grado di stipulare il contratto nel giorno stabilito dall'Amministrazione, la stessa è autorizzata ad incamerare in via definitiva la cauzione provvisoria ed a procedere all'affidamento del contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il mancato rispetto delle modalità previste nel presente avviso d'asta per la presentazione dell'offerta potrà comportare l'esclusione dalla gara qualora costituisca violazione del principio di imparzialità, par condicio, o di segretezza.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI E RICHIESTA CHIARIMENTI

Il presente avviso è stato pubblicato all'albo pretorio telematico del Comune di Riva del Garda e per estratto sul quotidiano locale “il T” del 30/03/2023 ai sensi degli articoli 18, comma 2 e 19, comma 2 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23.

Il Comune di Riva del Garda mette a disposizione, sul proprio sito internet www.comune.rivadelgarda.tn.it alla sezione *Amministrazione Trasparente sub sezione Bandi di gara e contratti/Avvisi di aste pubbliche*, l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- avviso d'asta pubblica;
- schema del contratto di concessione, planimetria e A.P.E. (Allegato A);
- domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti ditte individuali e persone giuridiche (Allegato sub B);
- fac-simile dichiarazione possesso requisiti altri soggetti dell'impresa diversi dal legale rappresentante (Allegato sub B1);
- modello dichiarazione eventuale preposto (Allegato sub B2);

- modulo richiesta sopralluogo (Allegato sub C)
- modulo Offerta economica (Allegato sub D).

Il responsabile del procedimento è il Sig. Massimo Tomasoni in qualità di Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana del Comune di Riva del Garda.

Per eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla presente gara, anche in merito agli aspetti procedurali e gestionali derivanti dalla presentazione dell'offerta, è possibile rivolgersi all'Area Patrimonio e Qualità Urbana del Comune di Riva del Garda, preferibilmente ponendo un quesito scritto all'indirizzo di posta elettronica patrimonio@comune.rivadelgarda.tn.it o all'indirizzo PEC: patrimonio@pec.comune.rivadelgarda.tn.it, non oltre 8 giorni lavorativi precedenti il termine indicato nel presente avviso per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase per iscritto dal responsabile del procedimento (o suo sostituto) unici autorizzati a riscontrare le istanze dei concorrenti.

Il Comune di Riva del Garda pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente sub sezione Bandi di gara e contratti, i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali che, a proprio giudizio, siano ritenute di portata e interesse generale. Tali chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali verranno pubblicati fino al giorno prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

11. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall'Area Patrimonio e Qualità Urbana del Comune di Riva del Garda per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Titolare del trattamento è il Comune di Riva del Garda, con sede a Riva del Garda, piazza Tre novembre, n. 5 (e-mail info@comune.rivadelgarda.tn.it, sito internet www.comune.rivadelgarda.tn.it).

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comuni.trentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente per le seguenti finalità: verifica requisiti per la partecipazione alla gara mediante asta pubblica e per stipulare con la Pubblica Amministrazione ai fini dell'aggiudicazione del contratto di concessione dei locali di proprietà comunale di cui al presente avviso.

Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari

Il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari inerenti (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa antimafia, dalla L.P. n. 23/1990 e s.m., dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.).

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (indicativamente Agenzia delle Entrate, Ufficio del Catasto, Casellario Giudiziale, Commissariato del Governo, C.C.I.A.A., INPS, INAIL) che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.

I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero.

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana, dal Segretario Generale in veste di Ufficiale rogante, dagli incaricati dell'U.O. Patrimonio e Provveditorato, e dal Responsabile Ufficio Contratti del Comune.

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la partecipazione all'asta pubblica. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e l'impedimento a partecipare all'asta pubblica.

I diritti dell'interessato sono:

1. richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
2. ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
3. richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
4. ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
5. richiedere la portabilità dei dati;
6. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
7. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
8. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

IL RESPONSABILE AREA PATRIMONIO E QUALITÀ URBANA

Massimo Tomasoni

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L'indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/1993).

Allegati:

- schema del contratto di concessione, planimetria e A.P.E. (Allegato A);
- domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti ditte individuali e persone giuridiche (Allegato sub B);
- fac-simile dichiarazione possesso requisiti altri soggetti dell'impresa diversi dal legale rappresentante (Allegato sub B1);
- modello dichiarazione eventuale preposto (Allegato sub B2);
- modulo richiesta sopralluogo (Allegato sub C)
- modulo Offerta economica (Allegato sub D).